




**Procedura per la gestione delle  
operazioni con parti correlate**



## **Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010,  
da ultimo modificata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2014 e del 15  
marzo 2017**



---

## **INDICE**

PREMESSA	4
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
ARTICOLO 1 – Definizioni	6
ARTICOLO 2 – Operazioni esenti – casi di esclusione	8
SEZIONE II – OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	10
ARTICOLO 3 – Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	10
ARTICOLO 4 – Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate	12
SEZIONE III – OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	14
ARTICOLO 5 – Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza	14
ARTICOLO 6 – Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate	16
ARTICOLO 7 – Obblighi informativi successivi	17
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI COMUNI	18
ARTICOLO 8 – Delibere Quadro	18
ARTICOLO 9 – Modifiche	19
ARTICOLO 10 – Elenco delle Operazioni con parti correlate	19
ARTICOLO 11 – Entrata in vigore della Procedura	19
ALLEGATI	20

## PREMESSA

La presente procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) ha per oggetto la definizione del procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente da Maire Tecnimont S.p.A. (di seguito “**Maire Tecnimont**” o la “**Società**”) o per il tramite di società direttamente ed indirettamente controllate italiane ed estere, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

In particolare, la Procedura individua la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le **Operazioni di Maggiore Rilevanza** con Parti Correlate (come definite *infra*) e (ii) le **Operazioni di Minore Rilevanza** con Parti Correlate (come definite *infra*), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

La Procedura non si applica ad alcune categorie di operazioni con parti correlate, così come individuate all’art. 2, le c.d. **Operazioni Esenti**, tra cui, *inter alia*, le **Operazioni di Importo Esiguo** (come *infra* definite).

La Procedura è stata predisposta sulla base del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento Consob 17221/2010**”). Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell’informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Consob 17221/2010 – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 12 novembre 2010, con il previo parere favorevole dei due amministratori indipendenti all’epoca in carica. A seguito della nomina di due nuovi amministratori indipendenti che si sono aggiunti a quelli precedentemente nominati, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 febbraio 2012 ha apportato talune modifiche alla Procedura al fine di tener conto della costituzione di un nuovo comitato di consiglieri, tutti indipendenti, a cui sono stati assegnati le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento Consob 17221/2010; le modifiche sono state approvate previo parere favorevole di tale comitato. Per espressa delibera del Consiglio di Amministrazione, a tale comitato (di seguito definito **Comitato Parti Correlate**) si applicano i principi e i criteri applicativi previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Nella



---

seduta del 13 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione, su proposta e previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha revisionato la Procedura ed apportato alcune ulteriori modifiche al fine di chiarirne alcune disposizioni nonché di renderne più efficace l'applicazione. Infine, in data 15 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione, su proposta e previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha nuovamente riesaminato la Procedura, confermandone il contenuto.

L'Amministratore Delegato della Società trasmetterà, a mezzo Funzioni competenti della Società, la presente Procedura alle società direttamente ed indirettamente controllate italiane ed estere da Maire Tecnimont, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza ed a loro carico, la osservino.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

**“Amministratori Indipendenti”**: indica gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall’art. 147-ter comma 4 del D.Lgs. 58/1998 e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

**“Amministratori non Correlati”**: indica gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle sue Parti Correlate;

**“Comitato Parti Correlate”**: indica il comitato della Società appositamente costituito al fine di svolgere i compiti che gli assegna la presente Procedura e il Regolamento Consob 17221/2010, di volta in volta vigente, e di cui fanno parte tre Amministratori Indipendenti;

**“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”**: indica le *“condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”* come definite nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(1)</sup>;

**“Consiglio di Amministrazione”**: indica il consiglio di amministrazione della Società;

**“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: indica i *“dirigenti con responsabilità strategiche”* come definiti nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(2)</sup>;

**“Operazioni con Parti Correlate”**: indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(3)</sup>;

---

<sup>(1)</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

<sup>(2)</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob 17221/2010 definisce i “Dirigenti con Responsabilità Strategiche” come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

<sup>(3)</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob 17221/2010 definisce “Operazione con Parti Correlate” qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Rientrano in tale nozione:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

---



**“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%: Indice di rilevanza del Controvalore; Indice di rilevanza dell’Attivo, Indice di Rilevanza delle Passività, così come definiti sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 1) della presente Procedura, conforme all’Allegato 3) del Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente.

Rientrano tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza anche le **Operazioni cosiddette “cumulabili”**, ossia quelle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non quantificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nell’Allegato 1 della presente Procedura;

**“Operazioni Esenti”**: indica le *“operazioni con Parti Correlate esenti”* come definite all’art. 2, comma 1, della presente Procedura, tra cui le Operazioni di Importo Esiguo;

**“Operazioni di Importo Esiguo”**: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia:

- (a) inferiore a Euro 500.000 per singola operazione con Parti Correlate persone fisiche;
- (b) inferiore a Euro 1.000.000 per singola operazione con Parti Correlate diverse dalle persone fisiche;

**“Operazioni di Minore Rilevanza”**: indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo, così come definite nella Procedura.

**“Operazioni Ordinarie”**: indica le *“operazioni ordinarie”* come definite nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(4)</sup>;

**“Amministratore Delegato”**: indica l’Amministratore Delegato di Maire Tecnimont;

**“Parti Correlate”**: indica le *“parti correlate”* come definite nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(5)</sup>;

---

- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

<sup>(4)</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob 17221/2010 definisce le “Operazioni Ordinarie” come le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della società.

<sup>(5)</sup> Per chiarezza espositiva, si riprende la definizione di parti correlate del Regolamento Consob 17221/2010, in base alla quale è “Parte Correlata” di Maire Tecnimont il soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla Maire Tecnimont, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione in Maire Tecnimont tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; (iii) esercita il controllo su Maire Tecnimont congiuntamente con altri soggetti;

“**Società Controllata**”: indica la “*società controllata*” come definita nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(6)</sup>;

“**Società Collegata**”: indica la “*società collegata*” come definita nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(7)</sup>.

## Articolo 2 – OPERAZIONI ESENTI – casi di esclusione

1. La presente Procedura **non** si applica, così come previsto dal Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente:

- a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ex art. 2389, comma 1, c.c.) (ove nominato) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche inclusa nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea (ex art. 2389, comma 3, c.c. e art. 19 dello Statuto sociale);
- b) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- c) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 e alle relative operazioni esecutive;
- d) alle deliberazioni relative alla remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate *sub* (a), nonché alle deliberazioni relative alla remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- 
- (b) è una società collegata di Maire Tecnimont;
  - (c) è una joint venture in cui Maire Tecnimont è una partecipante;
  - (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Maire Tecnimont o della sua controllante;
  - (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
  - (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
  - (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Maire Tecnimont, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “joint venture” si rinvia al Regolamento 17221/2010.

<sup>(6)</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob 17221/2010 definisce “Società Controllata” l'entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un'altra entità.

<sup>(7)</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob 17221/2010 definisce “Società Collegata” l'entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.





- 
- (i) la Società abbia in essere una politica di remunerazione, nella cui definizione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;
  - (ii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
  - (iii) la remunerazione attribuita sia coerente con tale politica;
- e) alle **Operazioni Ordinarie** che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento Consob 17221/2010, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società comunicherà a Consob, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento Consob 17221/2010, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo, le condizioni e l'equivalenza alle condizioni di mercato o standard, delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione. Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob 17221/2010, la Società indicherà quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale disposizione siano state concluse avvalendosi della presente esenzione;

- f) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex art. 2402 c.c.);
- g) alle **Operazioni Infragruppo**, ovvero alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate di Maire Tecnimont.

Per "**Interesse Significativo**" si intende l'interesse, rispetto ad una società controllata o collegata controparte dell'operazione, che sussiste (i) nell'ipotesi di detenzione – diretta o indiretta – di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della società controllata o collegata controparte dell'operazione da parte di altre Parti Correlate di Maire Tecnimont; ovvero (ii) nell'ipotesi di condivisione, tra la Società e la società controllata o collegata controparte, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguiti dalla società controllata o collegata con le quali l'operazione è svolta.

Nel caso di Operazioni Infragruppo, l'organo delegato delle società controllata o collegata controparte dell'operazione dovrà informare tempestivamente e prima dell'attuazione dell'Operazione Infragruppo, il *Chief Financial Officer* di Gruppo dell'operazione in esame, inviando una scheda informativa contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 3 paragrafo 7) della presente Procedura. Il *Chief Financial Officer* di Gruppo, consultati il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la *Group Corporate Secretary*, valuterà la ricorrenza delle fattispecie di esclusione di cui alla presente lettera (g) del presente articolo e, verificati i presupposti dell'esenzione, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato della Società, comunicherà all'organo delegato delle società controllata o collegata controparte l'autorizzazione all'attuazione dell'operazione.

2. Le esenzioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'art. 5 del Regolamento Consob 17221/2010.

## **SEZIONE II. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

### **Articolo 3 – Approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza**

1. Fatto salvo il caso in cui siano di competenza dell'Assemblea, l'esame e l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche per il tramite di società controllate dirette ed indirette italiane ed estere di Maire Tecnimont, sono riservati al Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere motivato favorevole del Comitato Parti Correlate secondo quanto previsto dal successivo art. 4.
2. Nel caso in cui una società controllata intenda porre in essere Operazioni di Maggiore Rilevanza con parti correlate di Maire Tecnimont deve, tempestivamente, a cura del proprio organo delegato, trasmettere al *Chief Financial Officer* di Gruppo una scheda informativa descrittiva dell'operazione in esame che dovrà contenere almeno gli elementi necessari alla predisposizione del Documento Informativo di cui ai paragrafi 7 e 11 del presente articolo.
3. Il Consiglio delibera con le maggioranze previste dallo Statuto.
4. È trasmessa al Presidente del Comitato Parti Correlate, a cura dell'Amministratore Delegato della Società, un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Comitato Parti Correlate un'accurata valutazione della operazione proposta. Non appena ricevuta l'informativa, il Presidente del Comitato Parti Correlate dovrà convocare una riunione del Comitato Parti Correlate al fine di valutare: (i) l'operazione in generale, (ii) l'eventuale sussistenza in capo ai singoli membri del Comitato Parti Correlate di rapporti di correlazione con i soggetti controparte dell'operazione in esame e con le sue parti correlate, e, se del caso, attivare i presidi equivalenti di cui all'articolo 4 paragrafo 6 che segue, (iii) le modalità e i termini con i quali il Comitato Parti Correlate



---

riceverà il necessario flusso informativo da parte dei soggetti che stanno conducendo le trattative, e (iv) se farsi assistere, a spese della Società, da esperti indipendenti di propria scelta.

5. L'Amministratore Delegato della Società dovrà comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato Parti Correlate l'avvenuta conclusione delle trattative, predisponendo altresì una nota contenente gli elementi essenziali delle intese raggiunte con la controparte.
6. Il Presidente del Comitato - entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di chiusura delle trattative - provvederà a convocare una riunione del Comitato Parti Correlate che dovrà tenersi inviando ai membri del Comitato Parti Correlate la documentazione disponibile. In tale riunione il Comitato Parti Correlate esprimerà il proprio **parere vincolante** di cui al successivo art. 4 in ordine all'interesse di Maire Tecnimont al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Presidente del Comitato Parti Correlate provvede a trasmettere, per il tramite della *Group Corporate Secretary*, il parere del Comitato Parti Correlate al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont che provvederà a convocare tempestivamente una riunione del Consiglio di Amministrazione cui sottoporre l'operazione e il parere del Comitato Parti Correlate, inviando con congruo anticipo, e comunque almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, a Consiglieri e Sindaci tutta la documentazione necessaria.

7. L'informativa da fornire agli Amministratori dovrà in ogni caso contenere:
  - l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
  - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
  - l'indicazione dei prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato;
  - l'indicazione di eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali nell'operazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare in particolare le motivazioni dell'operazione, l'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione considerata.
9. Il verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza indica le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

10. In caso di Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate, l'Amministratore Delegato della Società comunicherà all'organo delegato della società controllata le delibere assunte da Maire Tecnimont, al fine di consentire l'assunzione delle determinazioni necessarie alla finalizzazione dell'Operazione.
11. Nel caso in cui il **Comitato Parti Correlate** abbia espresso **parere contrario** alla realizzazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, tale operazione non potrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e non potrà pertanto essere posta in essere. Nel caso di parere positivo, la Società predispone e mette a disposizione dei Consiglieri e Sindaci, nella medesima riunione di cui al paragrafo 6, secondo capoverso, del presente articolo, la bozza del Documento Informativo sull'operazione predisposta, secondo lo schema e i contenuti riportati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob 17221/2010. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dall'art. 5 del Regolamento Consob 17221/2010.
12. La medesima procedura di cui alla presente Sezione II trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate. Per mera chiarezza si precisa che allo stato le regole della presente Procedura, alla luce di quanto statuito al punto 11 che precede, **non prevedono**, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea, in caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, che il compimento delle stesse possa essere autorizzato dall'assemblea qualora la maggioranza dei "soci non correlati votanti" non esprima voto contrario sull'operazione (c.d. *Whitewash* in assemblea). Non è altresì previsto, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, che le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea possano essere concluse derogando alle disposizioni procedurali previste dall'articolo 11 comma 2 e 3 del Regolamento Consob 17221/2010.
13. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

#### **Articolo 4 – Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate**

1. L'Amministratore Delegato ovvero i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria di un'Operazione di Maggiore Rilevanza sono tenuti a fornire tempestivamente al Comitato Parti Correlate informazioni complete e aggiornate sulla conduzione e sullo sviluppo delle trattative dell'operazione nonché sullo svolgimento dell'istruttoria relativa a tale operazione affinché il Comitato Parti Correlate possa svolgere i



---

propri compiti, secondo quanto previsto dal Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente.

2. L'Amministratore Delegato ovvero i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria sono tenuti a fornire tempestivamente al Comitato Parti Correlate tutti i chiarimenti e gli ulteriori documenti che dovessero essere richiesti da quest'ultimo.
3. Il Comitato Parti Correlate può formulare osservazioni e suggerimenti all'Amministratore Delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
4. Il Comitato Parti Correlate esprime un **parere motivato vincolante** sull'interesse della Società al compimento di ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste.

Affinché tale parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso esprima un'integrale condivisione da parte del Comitato Parti Correlate rispetto al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza in esame.

Tuttavia, qualora il parere, pur espressamente definito come favorevole rispetto al compimento di una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, esprima una valutazione negativa su singoli aspetti dell'operazione, esso conterrà anche l'indicazione delle ragioni in considerazione delle quali si ritiene che tale valutazione non infici il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5. Ai fini della compiuta valutazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sottoposte al suo esame, il Comitato Parti Correlate, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola operazione, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Le spese relative al coinvolgimento degli esperti indipendenti sono a carico della Società.
6. Nel caso in cui uno dei membri del Comitato Parti Correlate non possa essere qualificato come "Amministratore non Correlato" rispetto all'operazione in esame, le funzioni che competono al Comitato Parti Correlate ai sensi delle disposizioni precedenti, compreso il rilascio del parere motivato, saranno svolte dagli altri due Amministratori Indipendenti non Correlati che fanno parte del Comitato Parti Correlate, i quali dovranno decidere all'unanimità. Nel caso in cui due dei membri del Comitato Parti Correlate non possano essere qualificati come "Amministratori non Correlati" rispetto all'operazione in esame, le funzioni che competono al Comitato Parti Correlate ai sensi delle disposizioni precedenti, compreso il rilascio del parere motivato, saranno svolte dall'Amministratore Indipendente non Correlato. In mancanza, il parere verrà rilasciato da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione (presidio equivalente).

## SEZIONE III. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

### Articolo 5 - Approvazione delle operazioni di minore rilevanza

1. L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza della Società è rimessa alla competenza dell'Amministratore Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza.
2. Qualora l'operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, è trasmessa, a cura dell'Amministratore Delegato della Società, al Presidente del Comitato Parti Correlate, un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Comitato Parti Correlate un'accurata valutazione della operazione proposta. Non appena ricevuta l'informativa, il Presidente del Comitato Parti Correlate dovrà convocare una riunione del Comitato Parti Correlate al fine di valutare: (i) l'operazione in generale, (ii) l'eventuale sussistenza in capo ai singoli membri del Comitato Parti Correlate di rapporti di correlazione con i soggetti controparte dell'operazione in esame e con le sue parti correlate, e, se del caso, attivare i presidi equivalenti di cui all'articolo 6) paragrafo 4 che segue, e (iii) se farsi assistere, a spese della Società, da esperti indipendenti di propria scelta. Il Comitato Parti Correlate provvede a esprimere il **parere non vincolante** nella medesima riunione ovvero, qualora il Comitato Parti Correlate ritenga necessari ulteriori approfondimenti o la negoziazione dell'operazione non si sia ancora conclusa, in una riunione successiva che si terrà acquisiti gli approfondimenti necessari o terminata la negoziazione dell'operazione.
3. Il Presidente del Comitato provvede a trasmettere, per il tramite della *Group Corporate Secretary*, il parere non vincolante del Comitato Parti Correlate al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont, che provvederà a convocare tempestivamente una riunione del Consiglio di Amministrazione cui sottoporre l'operazione inviando con congruo anticipo, e comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, a Consiglieri e Sindaci tutta la documentazione necessaria corredata dal parere non vincolante del Comitato Parti Correlate.
4. In ogni caso, l'informativa fornita ai Consiglieri dovrà contenere:
  - l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
  - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;



- 
- l'indicazione di eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali nell'operazione.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione di Minore Rilevanza dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

5. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
6. La medesima procedura di cui alla presente Sezione III trova applicazione, *mutatis mutandis*, con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza attribuite alla competenza dell'Amministratore Delegato della Società, fermi restando gli obblighi di informativa di cui al successivo art. 7 comma 1.
7. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni di Minore Rilevanza nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex art. 2391 c.c..
8. La medesima procedura di cui alla presente Sezione III trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni di Minore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate. Per mera chiarezza si precisa che allo stato le regole della presente Procedura non prevedono, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, che le Operazioni di Minore Rilevanza possano essere concluse derogando alle disposizioni procedurali previste dall'articolo 11 comma 1 del Regolamento Consob 17221/2010.
9. Nel caso in cui una società controllata dalla Società intenda porre in essere Operazioni di Minore Rilevanza con parti correlate di Maire Tecnimont deve, a cura del proprio organo delegato, trasmettere tempestivamente al *Chief Financial Officer* di Gruppo una scheda informativa descrittiva contenente l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione e almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 che segue, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni in ottemperanza alle procedure societarie esistenti.
10. Il *Chief Financial Officer*, per il tramite della *Group Corporate Secretary*, trasmetterà su base trimestrale ai membri del Comitato Parti Correlate un'informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza che le società controllate hanno realizzato.

## Articolo 6 - Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate

1. L'Amministratore Delegato trasmette con congruo preavviso al Comitato Parti Correlate la documentazione contenente ogni informazione utile per l'accurata valutazione dell'operazione affinché il Comitato Parti Correlate possa svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Consob 17221/2010.
2. Resta salva la facoltà del Comitato Parti Correlate di richiedere chiarimenti nonché di richiedere che gli vengano fornite ulteriori informazioni.
3. Prima della loro approvazione da parte dell'organo competente, il Comitato Parti Correlate esprime un **parere motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste.

Affinché tale parere non vincolante possa essere considerato favorevole, è necessario che esso esprima un'integrale condivisione da parte del Comitato Parti Correlate rispetto al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza in esame.

Tuttavia, qualora il parere non vincolante, pur espressamente definito come favorevole rispetto al compimento di una determinata Operazione di Minore Rilevanza, esprima una valutazione negativa su singoli aspetti dell'operazione, esso conterrà anche l'indicazione delle ragioni in considerazione delle quali si ritiene che tale valutazione non infici il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ai fini della compiuta valutazione delle Operazioni di Minore Rilevanza sottoposte al suo esame, il Comitato Parti Correlate, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola Operazione di Minore Rilevanza, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Le spese relative al coinvolgimento degli esperti indipendenti sono a carico della Società.

4. Nel caso in cui uno dei membri del Comitato Parti Correlate non possa essere qualificato come "Amministratore non Correlato" rispetto all'operazione in oggetto, le funzioni che competono al Comitato Parti Correlate ai sensi delle disposizioni precedenti, compreso il rilascio del parere motivato non vincolante, saranno svolte dagli altri due Amministratori Indipendenti non Correlati che fanno parte del Comitato Parti Correlate, i quali dovranno decidere all'unanimità. Nel caso in cui due dei membri del Comitato Parti Correlate non possano essere qualificati come "Amministratori non Correlati" rispetto all'operazione in esame, le funzioni che competono al Comitato Parti Correlate ai sensi delle disposizioni precedenti, compreso il rilascio del parere motivato non vincolante, saranno svolte dall'Amministratore Indipendente non Correlato. In mancanza, il parere non vincolante verrà





---

rilasciato da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione (presidio equivalente).

## Articolo 7 - Obblighi informativi successivi

1. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Operazioni di Minore Rilevanza effettuate nel trimestre di riferimento di propria competenza o di quella consiliare.
2. Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
  - la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
  - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
  - le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
  - le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate, la riferibilità agli standard di mercato nonché il parere non vincolante espresso dal Comitato Parti Correlate.
3. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'Amministratore Delegato della Società cura che la Società metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/1999, un documento contenente l'indicazione delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un **parere non vincolante negativo** espresso dal Comitato Parti Correlate.
4. In particolare, in tale documento sono indicati per ciascuna operazione:
  - la controparte;
  - l'oggetto;
  - il corrispettivo;
  - le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere non vincolante negativo espresso dal Comitato Parti Correlate.
5. Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, i pareri non vincolanti negativi del Comitato Parti Correlate relativi alle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento sono messi a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente art. 7 o sul sito internet della Società.

6. Su base semestrale, prima dell'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e Semestrale, il Comitato Parti Correlate, riceverà dal *Chief Financial Officer* di Gruppo una informativa sulle Operazioni con Parti Correlate, diverse da quelle di importo Esiguo.

#### **IV. DISPOSIZIONI COMUNI**

##### **Articolo 8 - Delibere quadro**

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro per le seguenti categorie di operazioni:

- i. operazioni aventi ad oggetto la somministrazione di beni;
- ii. operazioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi, anche di natura consulenziale.

2. Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le delibere-quadro indicano inoltre il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.

3. A seconda dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni oggetto delle delibere-quadro, l'approvazione di tali delibere avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla Sezione II o della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui alla Sezione III.

4. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui alle Sezioni II e III.

5. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.

In particolare, l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;



- 
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

### **Articolo 9 – Modifiche**

La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 4 del Regolamento Consob 17221/2010 ovvero previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

### **Articolo 10 – Elenco delle Operazioni con Parti Correlate**

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs 58/1998, l'Amministratore Delegato e l'organo delegato delle società controllate informano, ai sensi di quanto previsto nella Procedura, il *Chief Financial Officer* di Gruppo delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
2. Il *Chief Financial Officer* di Gruppo predispone un elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate le Operazioni con Parti Correlate, diverse dalle Operazioni Esigue, poste in essere direttamente o per il tramite di società controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato Parti Correlate e di approvazione da parte dell'organo competente, da sottoporre semestralmente al Comitato Parti Correlate.
3. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso in ogni momento all'elenco di cui al presente art. 10.

### **Articolo 11 – Entrata in vigore della Procedura**

La presente Procedura è entrata in vigore l'1 gennaio 2011 ed è stata modificata in data 13 marzo 2014 e, da ultimo, in data 15 marzo 2017.

## Allegato 1

### INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;



- 
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) *Indice di rilevanza delle passività***: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.